

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (71)1462

Vol. 1971/0231

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(71) 1462 def.

Bruxelles, 15 dicembre 1971

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE
relativa all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8
dell'Accordo di Associazione
alle merci ottenute negli Stati membri della Comunità

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
relativo all'applicazione delle disposizioni emanate nel quadro
dell'Associazione fra la Comunità economica europea e la Grecia
riguardante la circolazione delle merci nella cui fabbricazione
sono entrati prodotti provenienti da paesi terzi e non immessi
in libera pratica né nella Comunità né in Grecia

(presentate dalla Commissione al Consiglio)

COM(71) 1462 def.

R E L A Z I O N E

I. Conformemente alle disposizioni del Capitolo I dell'Accordo di Associazione, la Grecia ha proceduto dal 1° novembre 1971 ad una nuova riduzione dei dazi doganali pari al 10 per cento del dazio di base per ciascuno dei prodotti rispetto ai quali l'eliminazione dei dazi segue il ritmo previsto all'articolo 14 del detto Accordo.

Per conseguenza, è opportuno aumentare, nei confronti di tali prodotti, la percentuale da prendere in considerazione per la determinazione del tasso del prelievo di cui all'articolo 8 dell'Accordo e di portarlo dal 60 al 70 per cento.

Tale è l'oggetto della proposta di decisione da prendere dal Consiglio di Associazione CEE-Grecia (allegato I).

II. Allo scopo di assicurare l'esecuzione della decisione di cui sopra, conviene che il Consiglio adotti, in virtù dell'articolo 113 del trattato CEE, le disposizioni necessarie a tale scopo.

Fino ad ora, le decisioni prese in materia dal Consiglio di Associazione non sono state rese direttamente applicabili nella Comunità con un regolamento del Consiglio delle Comunità Europee.

Poiché le modalità di riscossione del prelievo di cui all'articolo 8 dell'Accordo di Associazione sono state fissate con una tale decisione e poiché le decisioni che fissano la percentuale da prendere in considerazione per la determinazione del tasso di detto prelievo per i periodi anteriori sono ancora applicabili nei confronti delle merci introdotte in deposito, è opportuno riprendere in un testo unico le disposizioni dell'articolo 8 dell'Accordo di Associazione e delle decisioni n. 1/62, 5/65, 2/67, 3/68, 1/70 e /71 del Consiglio di Associazione.

Tale è l'oggetto della proposta di regolamento da prendere dal Consiglio (allegato II).

PROPOSTA DI

ALLEGATO I

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE n./71
relativa all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8
dell'Accordo di Associazione
alle merci ottenute negli Stati membri della Comunità
del

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'Accordo di Associazione e in particolare l'articolo 8 paragrafo 1,
nonché il Protocollo n. 3 allegato a detto Accordo,

considerando che la decisione del Consiglio di Associazione n. 1/70 relativa
all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 dell'Accordo di Associa-
zione a talune merci ottenute negli Stati membri della Comunità ha fissato
la percentuale dei dazi della tariffa doganale comune da prendere in consi-
derazione;

considerando che il 1° novembre 1971 la Grecia ha proceduto ad una nuova ri-
duzione dei dazi pari al 10 per cento del dazio di base per ciascuno dei pro-
dotti rispetto ai quali l'eliminazione dei dazi segue il ritmo previsto al-
l'articolo 14 dell'Accordo;

considerando che perciò è opportuno, per quanto riguarda tali prodotti, an-
mentare la percentuale da prendere in considerazione per la determinazione
del tasso del prelievo di cui all'articolo 8 dell'Accordo e di portarla dal
60 al 70 per cento;

considerando che l'ammontare della riduzione applicabile all'importazione in
Grecia ai prodotti rispetto ai quali l'eliminazione dei dazi segue il ritmo
previsto all'articolo 15 dell'Accordo non ha subito modificazioni al 1° no-
vembre 1971; che, tenuto conto dei motivi sui quali si basano le disposizio-
ni del Protocollo n. 3, non è stato ritenuto necessario prevedere un prelie-
vo su tali prodotti;

./.

ALLEGATO I

considerando che, per quanto riguarda i prodotti dell'Allegato II dell'Accordo di Associazione diversi da quelli che sono ripresi nell'elenco allegato al Protocollo n. 13 e che non figurano nell'Allegato III, un trattamento preferenziale può risultare unicamente, nella situazione attuale in cui tali prodotti sono esclusi dal beneficio dell'eliminazione progressiva dei dazi e delle restrizioni quantitative, dall'applicazione della clausola di standstill prevista all'articolo 37 paragrafo 2 dell'Accordo; che una tale preferenza di cui, se del caso, beneficino taluni prodotti isolati, non giustifica nemmeno la riscossione del prelievo previsto all'articolo 8;

considerando che, per i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, non esiste una tariffa doganale comune,

DECIDE:

Articolo 1

A partire dal 1971, la percentuale dei dazi della tariffa doganale comune da prendere in considerazione per la determinazione del tasso del prelievo di cui all'articolo 8 dell'Accordo di Associazione è fissata, per quanto riguarda le merci ottenute negli Stati membri della Comunità e assoggettati al regime dell'articolo 14, al 70 per cento.

Per quanto riguarda le merci nella cui fabbricazione sono entrati prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, tale percentuale si applica al dazio della tariffa doganale in vigore nello Stato membro di fabbricazione sui prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio che sono entrati nella fabbricazione di tali merci.

Articolo 2

Il prelievo di cui all'articolo 8 dell'Accordo non è riscosso quando le merci ottenute negli Stati membri della Comunità figurano nell'Allegato I dell'Accordo, quale è stato modificato conformemente agli articoli 15 paragrafo 2, 16 e 30 paragrafo 3, oppure quando sono riprese nell'Allegato II dell'Accordo di Associazione, ma non figurano nell'Allegato III, anche se sono indicate nell'elenco allegato al Protocollo n. 13.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio di Associazione

Il Presidente

PROPOSTA
di
REGOLAMENTO (CEE) n./71
del Consiglio
del 1971

relativo all'applicazione delle disposizioni emanate nel quadro dell'Associazione fra la Comunità economica europea e la Grecia riguardante la circolazione delle merci nella cui fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da paesi terzi e non immessi in libera pratica nè nella Comunità nè in Grecia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 8 dell'Accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e la Grecia stabilisce le condizioni nelle quali possono venire ammesse al beneficio delle disposizioni sulla libera circolazione merci nella cui fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da paesi terzi e non immessi in libera pratica nè nella Comunità nè in Grecia; che dette condizioni consistono in particolare nella riscossione, nello Stato di fabbricazione, di un prelievo le cui modalità di riscossione sono state fissate con decisione n. 1/62 del Consiglio di Associazione;

considerando che, per quanto riguarda le merci ottenute nella Comunità, il tasso del prelievo da riscuotere deve essere determinato tenendo conto delle disposizioni emanate con le decisioni n. 5/65, 2/67, 3/68, 1/70 e /71 del Consiglio di Associazione;

considerando che è necessario prendere le misure necessarie per l'esecuzione delle suindicate decisioni,

HA EMANATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

./.

TITOLO I

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'Accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e la Grecia, le merci ottenute nella Comunità, e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti importati in provenienza da un paese terzo all'associazione e che non si trovavano, ai sensi di tale accordo, in libera pratica nè nella Comunità nè in Grecia, sono considerate come soddisfacenti alle condizioni fissate per l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo di Atene relative alla progressiva eliminazione, in Grecia, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative nonché di tutte le misure di effetto equivalente a condizione che siano osservate le seguenti disposizioni.

Articolo 2

Sulle merci ottenute alle condizioni previste all'articolo 1 viene riscosso, nello Stato membro di esportazione, un prelievo il cui tasso è pari ad una percentuale dei dazi della tariffa doganale comune sui prodotti entrati nella loro fabbricazione.

Per quanto riguarda le merci nella cui fabbricazione sono entrati i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, detta percentuale si applica al dazio della tariffa doganale in vigore nello Stato membro d'esportazione nei confronti dei prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio entrati nella fabbricazione di dette merci.

Articolo 3

Il prelievo da riscuotere sulle merci ottenute alle condizioni di cui all'articolo 1 viene calcolato in funzione della specie e del valore (oppure, se del caso, su un'altra base di imposizione) dei prodotti importati da paesi terzi all'associazione, entrati nella loro fabbricazione, quali sono stati accertati dalla dogana all'atto della loro ammissione al regime sotto il quale viene effettuata detta fabbricazione.

Articolo 4

La data da prendere in considerazione per la determinazione del tasso di prelievo è quella alla quale viene effettuata l'esportazione delle merci in questione. Tuttavia, quando dette merci vengono lasciate in un deposito doganale della Comunità prima di venire esportate in Grecia, la data da prendere in considerazione per la determinazione del tasso del prelievo è quella dell'entrata in deposito di dette merci.

TITOLO II

Articolo 5

Per quanto riguarda le merci soggette al regime dell'articolo 14 dell'Accordo di Atene, la percentuale dei dazi da prendere in considerazione per determinare il tasso del prelievo di cui all'articolo 2 è fissata nel modo seguente:

- per il periodo dal 1° febbraio 1966 al 14 settembre 1967	al 30%
- per il periodo dal 15 settembre 1967 al 31 dicembre 1968	al 40%
- per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 30 giugno 1970	al 50%
- per il periodo dal 1° luglio 1970 al 1971	al 60%
- a partire dal 1971	al 70%

Articolo 6

In deroga all'articolo 2, il prelievo non viene riscosso quando la data da prendere in considerazione rientra nel periodo dal 1° novembre 1962 al 31 gennaio 1966.

Articolo 7

In deroga all'articolo 2, il prelievo non viene riscosso quando le merci ottenute negli Stati membri della Comunità figurano nell'allegato I dell'Accordo di Associazione, quale è stato modificato conformemente agli articoli 15 paragrafo 2, 16 e 20 paragrafo 3, oppure quando sono riprese nell'allegato II dell'Accordo di Associazione ma non figurano nell'allegato III, anche se sono indicate nell'elenco allegato al Protocollo n. 13.

TITOLO III

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente